



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV **COMUNICATO UFFICIALE N° 72 – 09 DICEMBRE 2025**

Riunione del 3 Dicembre 2025

34.25.26 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- **S.S. UDAS PALLAVOLO CERIGNOLA A.S.D.** in persona del Presidente p.t.
- **Sig.ra MARIA LUISA CAPUTO** n.q. di Presidente p.t. della S.S. UDAS PALLAVOLO CERIGNOLA A.S.D

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine Componente

Nel procedimento disciplinare a carico di:

S.S. UDAS PALLAVOLO CERIGNOLA A.S.D. in persona della Presidente pro tempore Sig.ra Maria Luisa Caputo *per non aver, in violazione degli artt. 2 e 5 Codice di Comportamento Sportivo CONI; artt. 9, 10-ter e 16 dello Statuto, artt. 2 e 61 R.A.T., artt. 1 e 5 Codice Etico, artt. 1, 74 e 76 del Regolamento Giurisdizionale, tempestivamente provveduto al pagamento del c.d. Premio di compensazione di cui all'art. 61 delle disposizioni transitorie del nuovo Regolamento di Affiliazione e Tesseramento, pari ad €3.200,00, in favore e come tempestivamente richiesto dalla S.S.D. MANZONI SPORT A.R.L., per effetto ed in conseguenza del tesseramento dell'atleta Sig. P. F.;*

MARIA LUISA CAPUTO n.q. di Pres. p.t. della UDAS PALLAVOLO CERIGNOLA A.S.D *per non aver il proprio sodalizio, in violazione degli artt. 2 e 5 Codice di Comportamento Sportivo CONI; artt. 9, 10-ter e 16 dello Statuto, artt. 2 e 61 R.A.T., artt. 1 e 5 Codice Etico, artt. 1, 74 e 75 del Regolamento Giurisdizionale, tempestivamente provveduto al pagamento del c.d. Premio di compensazione di cui all'art. 61 delle disposizioni transitorie del nuovo Regolamento di Affiliazione e Tesseramento, pari ad €3.200,00, in favore e come tempestivamente richiesto dalla S.S.D. MANZONI SPORT A.R.L., per effetto ed in conseguenza del tesseramento dell'atleta Sig. P. F.*



OSSERVA

Il procedimento prende le mosse dall'esposto del 6/6/2025 con il quale il sodalizio SSD Manzoni Sport a rl segnalava agli Uffici della Procura Federale il mancato pagamento, da parte della UDAS PALLAVOLO CERIGNOLA ASD, del premio di compensazione dovuto a seguito del tesseramento dell'atleta P. F. che tempestivamente aveva esercitato il recesso dall'originaria società vincolante.

Ricevuta con nota del 17 Giugno 2025 dell'Ufficio Tesseramento la conferma delle informazioni contenute nell'esposto – *i.e.* importo da versare a titolo di premio di compensazione pari ad € 3.200,00 – la Procura, previa notifica di atto di conclusioni delle indagini, deferiva gli incolpati dinanzi al Tribunale Federale, il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza - convocando le parti per il giorno 3/12/2025.

In tale sede il rappresentante della Procura federale, avv. Michele Sibillano, il quale, aderendo alle difese proposte dai prevenuti con memoria difensiva a firma avv. Carmine Fabio La Torre – nella quale si forniva evidenza documentale dell'intervenuto tempestivo ed integrale pagamento del premio di compensazione di cui al capo di incolpazione - chiedeva il non luogo a sanzione.

Compariva, altresì, l'avv. La Torre il quale, riportandosi al proprio libello difensionale, si associava alla richiesta avanzata dall'Ufficio della Procura.

Il Tribunale Federale si ritirava in camera di consiglio e, all'esito, dava lettura del dispositivo, riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

Il comportamento oggetto di incolpazione (*i.e.* mancato pagamento del premio di compensazione) è stato debitamente smentito con idonea prova documentale (*i.e.* bonifico bancario) da parte della difesa degli odierni prevenuti che hanno provato, *per tabulas*, l'adempimento (integrale e tempestivo) ai dettami della normativa federale *in subiecta materia*.

La circostanza trova ulteriore conferma nelle conclusioni rassegnate dal rappresentante dalla Procura federale che, evidenziando l'assenza di qualsivoglia responsabilità disciplinare a carico degli incolpati, ne ha richiesto il proscioglimento.

Dal compendio probatorio acquisito, in effetti, emerge come il premio di compensazione *de quo* sia stato integralmente corrisposto entro la tempistica federale non potendosi addebitare in capo al Sodalizio S.S. UDAS PALLAVOLO CERIGNOLA A.S.D. e al Presidente alcuna violazione disciplinare.



PQM

Dispone il non luogo a sanzione nei confronti della S.S. UDAS PALLAVOLO CERIGNOLA A.S.D. in persona del Presidente p.t. e della sig.ra Maria Luisa Caputo n.q. di Presidente della S.S. UDAS PALLAVOLO CERIGNOLA A.S.D.

Roma, 04 Dicembre 2025

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 09 Dicembre 2025